



CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE
Francob**ompreszi**

Spettabile

REGIONE LOMBARDIA

DIREZIONE GENERALE WELFARE

via pec welfare@pec.regione.lombardia.it

alla c.a. dell'Assessore Giulio Gallera

GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI

DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

via pec prot.segreteria@cert.garantenpl.it

alla c.a. del Presidente Mauro Palma

e pc

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE

SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

via email: osservatorionazionale.disabilita@governo.it

alla c.a. del Coordinatore G. Griffo

Milano, 1 luglio 2020

Oggetto: Rischio di segregazione nei servizi residenziali e di discriminazione ex Legge 67/2006.

Nella nostra attività di tutela dei diritti delle persone con disabilità, stiamo ricevendo numerose segnalazioni in merito all'applicazione, da parte di enti gestori di strutture socio-sanitarie e ATS, di quanto disposto da Regione Lombardia con d.g.r. 3226 del 9 giugno 2020.

Riteniamo che questa delibera fornisca indicazioni e prescrizioni che potevano considerarsi opportune e adeguate forse all'inizio della pandemia, ma che in questo momento, terminata la fase di lockdown imposta dal Governo a tutti i cittadini, stiano determinando nei confronti delle persone con disabilità delle gravissime forme di segregazione e di discriminazione, sanzionabile ai sensi della Legge 67/2006.



Regione Lombardia ha disposto infatti che *l'accesso alla struttura da parte di familiari/caregiver e conoscenti degli utenti deve essere concesso eccezionalmente, su autorizzazione del responsabile medico della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita).*

Con questa disposizione, mentre il resto della società si apre nuovamente alle relazioni sociali, la fase di confinamento per tutte le persone che vivono nei servizi residenziali si sta prolungando a tempo indeterminato, rendendo quasi impossibile l'ingresso indipendentemente dalle condizioni attuali di salute delle persone.

Qualsiasi limitazione della libertà personale può essere prevista solo nei casi stabiliti dalla legge (artt. 13 e 16 della Costituzione).

Riteniamo che, con i necessari dispositivi di protezione individuale, previo accertamento dello stato di salute e rilevazione della temperatura non possa mai essere negato il **diritto di incontrare il proprio familiare**, dentro e fuori dalla struttura, nel rispetto delle norme attualmente in vigore e del diritto delle persone con disabilità alla dignità e all'inclusione, come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato Italiano con Legge 18/2009.

Alla luce di questo, segnaliamo che ogni restrizione imposta alle persone che vivono nelle strutture residenziali, qualora non ragionevolmente motivata, può costituire una discriminazione sanzionabile ai sensi della Legge 67/2006, nonché una grave violazione dei diritti della persona, che si troverebbe in una situazione di ingiustificata e illegittima segregazione.

Allo stesso modo, la d.g.r. 3226/2020 contiene indicazioni specifiche in merito alla gestione delle uscite dalle strutture residenziali che risultano lesive dei diritti delle persone con disabilità, in quanto molto restrittive e limitanti.

La Regione impone che si ricorra infatti ad *accertamenti laboratoristici (tampone e/o test sierologico) volti ad escludere o avviare quarantene fiduciarie o obbligatorie ed esprimere un giudizio di merito; inoltre il medico della RSD insieme al MMG che verrà eventualmente riattivato, dovrebbero esprimere un parere circa la dimissibilità dell'utente ovvero un parere sulla sicurezza e appropriatezza clinica/assistenziale fornita a domicilio, nonché un parere sul trasporto sanitario secondario programmato o con mezzo privato da RSD a domicilio; inoltre, dopo adeguata informazione sui rischi e benefici del rientro a domicilio, deve essere accolto il parere dell'utente se è capace di intendere e volere ovvero del suo legale rappresentante, meglio per iscritto e prevedendo sempre il coinvolgimento dei familiari/caregiver.*

Il fatto che vi siano tali restrittivi criteri per **garantire il diritto ad uscire in sicurezza dalle strutture** alle persone che vi vivono, aggrava di molto la vita delle persone con disabilità e dei loro familiari. Inoltre, subordinando la possibilità di uscita all'autorizzazione del responsabile della struttura, Regione attribuisce una discrezionalità estremamente ampia al Medico della struttura, che così può arbitrariamente limitare la libertà di movimento di una persona, senza però che sussista più alcuna precisa e fondata motivazione.

Infine, con riferimento alle disposizioni regionali sui **nuovi ingressi** nelle strutture sociosanitarie, riteniamo che queste siano eccessivamente restrittive e generiche.

Laddove le condizioni di vita a domicilio si siano rese difficili e mettano a rischio la dignità e la incolumità della stessa persona o dove non sia possibile un progetto alternativo che garantisca il diritto a una vita autonoma e indipendente, e si renda necessario un inserimento in struttura, si deve valutare caso per caso. Infatti con i necessari dispositivi di protezione individuale, previo accertamento dello stato di salute con tamponi e/o test



sierologici riteniamo si possano inserire nuove persone senza farle attendere mesi, nel rispetto delle norme attualmente in vigore e del diritto delle persone con disabilità alla dignità e all'inclusione, come previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dallo Stato Italiano con Legge 18/2009.

L'eventuale diniego di un nuovo ingresso o la dilazione infinita dei termini, qualora non ragionevolmente motivati, possono determinare un netto peggioramento della qualità di vita e della dignità della persona con disabilità e dei suoi familiari e costituire quindi una discriminazione sanzionabile ai sensi della Legge 67/2006.

Siamo certi di un vostro intervento in merito, e in particolare auspichiamo che Regione Lombardia provveda alla modifica della DGR tenendo conto delle osservazioni suesposte.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e confronto.

Cordiali saluti

Centro Antidiscriminazione Franco Bompreszi

Avv. Laura Abet

Avv. Giulia Grazioli

